

ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO

Per l'affidamento del servizio esterno di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/08

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio esterno di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/08 alle condizioni di cui ai successivi articoli del presente capitolato per le Sedi del Comitato Regionale Croce Rossa della Lombardia e per tutte le sedi dei Comitati Provinciali e Locali come da allegato.

L'affidamento avrà durata di due anni dalla data della sottoscrizione.

Alla scadenza del termine contrattuale l'appalto deve intendersi concluso e non tacitamente rinnovabile, salvo richiesta insindacabile del Comitato Regionale e comunque prorogabile per un periodo ulteriore massimo di altri mesi sei.

2. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO

L'affidatario si obbliga attraverso le persone, i sistemi e i mezzi esterni necessari, congrui ed adeguati al servizio oggetto della presente gara, ad adempiere alle prestazioni di seguito riportate e alle scadenze definite i cui termini sono perentori, per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una persona giuridica (società o altro ente) allo svolgimento del servizio dovrà essere destinato per tutta la durata contrattuale unicamente il professionista appositamente indicato in sede di offerta. Per lo svolgimento di operazioni tecniche potranno essere destinati diversi consulenti facenti parte dello staff aziendale, indicati in sede di offerta, che abbiano caratteristiche professionali idonee agli stessi ma sempre sotto la supervisione e sotto la responsabilità del professionista indicato. In caso di motivi di impossibilità sopravvenuta allo svolgimento dell'incarico da parte del professionista indicato, il soggetto aggiudicatario, previa espressa e specifica approvazione da parte del Comitato Regionale potrà avvalersi di altro soggetto purché in possesso di eguale o maggiore esperienza e qualificazione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione provvede all'adempimento di tutti gli obblighi di cui all'art.33 del D.lgs. 81/08.

In particolare:

1) Assunzione della Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e gestione del Servizio

Deve essere individuata la figura professionale in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto all'art.32 del D.Lgs. 81/08.

In particolare la Società aggiudicataria deve presentare la seguente documentazione:

- Copia dell'attestato di frequenza e superamento degli esami al corso rilasciato dal soggetto formatore riconosciuto (punto 4.1 del decreto) secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e come riportato nell'Accordo tra il Governo e le Regioni pubblicato nella G.U. del 14/02/2006 per la figura individuata per l'assunzione dell'incarico di RSPP, pena esclusione dall'affidamento dell'incarico.
- Curriculum professionale del RSPP

- Curricula professionali degli altri consulenti facenti parte dello staff individuato per l'esecuzione del servizio
- Curriculum Professionale del legale rappresentante della Società;
- Elenco dei principali servizi di consulenza effettuati dalla Società negli ultimi tre anni nell'ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro in particolare nelle strutture sanitarie.

Le attività da effettuare nell'ambito dell'incarico di R.S.P.P. comprendono:

- Supporto e consulenza per la messa a punto del programma di intervento a seguito della redazione dei DVR;
- Predisposizione di un piano di misure (entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto) e relativo aggiornamento al termine del secondo anno per la prevenzione contenente l'identificazione e la definizione delle misure organizzative e procedurali necessarie per eliminare /ridurre l'esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti dal DVR e definizione della necessaria attività informativa e formativa per la corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione sia per la sede regionale che per le sedi periferiche di cui all'allegato;
- Sopralluoghi almeno una volta all'anno in ognuna delle sedi di lavoro (Unità C.R.I.) presenti nella Regione Lombardia come da elenco allegato al fine di verificare la sicurezza dei luoghi di lavoro, identificazione delle misure di adeguamento delle strutture, degli impianti, dei macchinari per la prevenzione di eventuali rischi nonché al fine di valutare la presenza di eventuali modifiche subentrate sia nella struttura che nelle attività tali da rendere necessario un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e/o le eventuali indicazioni d'intervento e prescrizioni di adeguamento alle norme. Per ogni unità CRI visitata dovrà essere redatto un "verbale di sopralluogo" controfirmato dal referente di sede. Per le sedi con presenza di dipendenti della Croce Rossa i sopralluoghi dovranno essere effettuati congiuntamente con il Medico Competente.
- Assistenza mediante presenza di un referente della Società aggiudicataria e/o del RSPP, presso la sede del Comitato Regionale della Lombardia per almeno una giornata al mese durante tutta la durata contrattuale, nonché una consulenza continua sia telefonica che tramite e-mail per la gestione delle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro. La presenza in loco del RSPP dovrà anche essere assicurata in caso di visite ispettive da parte degli organi competenti ed in caso di incidenti, infortuni o situazioni particolari;
- Partecipazione alla riunione annuale per la sicurezza da svolgersi presso la Sede del Comitato Regionale ai sensi dell'art.35 del D.lgs. 81/08;
- Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti prescritti e dei relativi sistemi di controllo delle misure;
- Coordinamento con il Medico Competente e con le Ditte Affidatarie;
- Compimento di tutti gli altri adempimenti che siano direttamente o indirettamente connessi all'assolvimento del servizio di cui all'oggetto;
- Invio di comunicati e notizie di aggiornamento specialistico/legale in materia e altre notizie che riguardano il tema oggetto dell'appalto con eventuali raccomandazioni e suggerimenti per le azioni conseguenti (formato e-mail o lettera);
- Relazione trimestrale, da inviare al Direttore Regionale, inerente le attività svolte nel periodo.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione garantisce inoltre la disponibilità ad effettuare sopralluoghi a chiamata da parte del responsabile nell'ambito delle giornate previste dal contratto, anche nel caso in cui occorra compiere verifiche impreviste; il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza presso la sede indicata entro 48 ore dalla chiamata quando l'intervento sia richiesto come urgente ed entro 72 ore in tutti gli altri casi.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge tutte le incombenze comunque riconducibili al servizio di prevenzione e protezione di cui al D.lgs. 81/08 anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

Inoltre devono essere previste, all'interno dell'incarico di R.S.P.P., le seguenti attività:

1.a) Elaborazione o Revisione del piano di gestione delle emergenze

E' richiesta l'elaborazione o la revisione del piano di gestione delle emergenze per la messa a punto delle relative procedure gestionali con indicazione delle attività da effettuare in caso di emergenza previa effettuazione di un sopralluogo. Le procedure per la gestione delle emergenze verranno aggiornate ogniqualvolta ciò verrà ritenuto opportuno.

1.b) Verifica e revisione delle procedure per appalti e fornitori come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08:

E' richiesta la revisione di tutti i modelli e i necessari supporti per la gestione della sicurezza con le ditte appaltatrici.

In particolare si richiede assistenza e supporto nelle seguenti fasi:

- Predisposizione della documentazione da richiedere per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- Predisposizione di un documento contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
- Elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze

1.c) Redazione del Piano di gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale

E' richiesta la redazione o l'aggiornamento di un documento contenente per ciascuna mansione un dettagliato piano di gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale comprensivo di procedura e modulo di consegna del Dispositivo agli addetti.

1.d) Attività di informazione e formazione del personale

Le attività correlate con la formazione ed informazione del personale dipendente sono:

- analisi del fabbisogno formativo;
- predisposizione di programmi di informazione e formazione per i dipendenti tenuto conto delle indicazioni in tal senso a livello nazionale;
- redazione di specifici manuali di formazione e "schede monografiche" riguardanti i principali temi della sicurezza, individuati come generalmente comuni all'attività svolta dal personale C.R.I. .

Il contenuto minimo per l'informazione e formazione dei lavoratori è il seguente:

- Corso di formazione per i lavoratori (da articolarsi in moduli della durata di quattro ore per un massimo di n. 10 sessioni) con i seguenti contenuti:
 - illustrazione del D.L.vo 81/08
 - rischi connessi agli ambienti di lavoro
 - titoli speciali della legge (rischio biologico e movimentazione manuale carichi)
 - rischio chimico
 - norme per l'utilizzo dell'ossigeno medicale
 - norme generali per l'uso dei DPI
 - rischio operativo e relative precauzioni

- Corso per **formatori a livello provinciale** della durata di 32 ore (da effettuarsi in un'unica sessione) che avranno il compito di informare, formare ed addestrare i lavoratori sui rischi associati ai luoghi di lavoro, all'uso di attrezzature e materiali, alle mansioni svolte nelle Unità CRI dallo stesso direttamente dipendenti;
- Informazione e formazione per **Dirigenti e preposti**, in particolare per quelli coinvolti nelle responsabilità di gestione, da realizzare sui temi della gestione, dell'approfondimento normativo e delle responsabilità per quattro ore (da effettuarsi in un'unica sessione)

Le attività dovranno essere sviluppate sulla base di un programma messo a punto in collaborazione con la Direzione, sentite le esigenze rappresentate dai Dirigenti Provinciali.

Durante ciascun corso, saranno forniti degli opuscoli specifici in cui si potranno ritrovare le argomentazioni sviluppate.

Al termine di ciascun corso, saranno redatti gli specifici verbali di avvenuta informazione e formazione.

2) Valutazione dei Rischi e Aggiornamento del Documento sulla Sicurezza

E' richiesta consulenza e assistenza ai fini della corretta valutazione di tutti i rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), D.lgs. 81/08 con la conseguente elaborazione o aggiornamento del documento di valutazione con le modalità e i contenuti di cui all'art. 28 del D.lgs. citato. La redazione e la consegna di una valutazione aggiornata per ogni singola sede, previo sopralluogo, dovrà essere attuata entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Al fine della corretta esecuzione della prestazione di cui sopra e della relativa programmazione delle misure di prevenzione e protezione è richiesta l'osservanza delle seguenti fasi procedurali:

- Identificazione dei pericoli ed individuazione dei rischi di esposizione per ambienti e per mansioni;
- Individuazione delle misure di adeguamento;
- Aggiornamento, se necessario, delle VdR già redatte anche in base alle eventuali variazioni subite dalla struttura, al cambiamento della destinazione d'uso dei locali, con rivalutazione dell'entità di alcuni rischi lavorativi;
- Stesura ex-novo della valutazione dei rischi in caso di apertura/attivazione di nuova sede o di documentazione mancante;
- Stesura di schede relative alle Postazioni Videoterminali con compilazione per ogni postazione munita di videoterminale di una scheda di valutazione comprensiva della descrizione dettagliata per addetto;

Devono essere presi in esame i rischi di natura infortunistica e quelli di tipo igienistico - occupazionale, considerando le norme vigenti e la normativa tecnica applicabile (norme ISO, CEN, UNI, UNICHIM, ecc.). Gli elementi utili alla valutazione dei rischi saranno raccolti tramite sopralluoghi tecnici ed analizzando la documentazione tecnico-amministrativa, relativa ai temi dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo metodiche elaborate facendo riferimento alle linee guida emanate dall'ISPESL ed alla letteratura scientifica di settore.

In particolare dovranno essere presi in considerazione per ciascuna mansione i seguenti rischi operativi:

- ✓ ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO E VIDEOTERMINALI
- ✓ RISCHIO BIOLOGICO
- ✓ RISCHIO TAGLIO, ABRASIONE, PUNTURA
- ✓ RISCHIO CHIMICO
- ✓ RISCHIO CADUTA, SCIVOLAMENTO
- ✓ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- ✓ RISCHIO INCENDIO, ESPLOSIONE
- ✓ USO DI OSSIGENO MEDICALE
- ✓ INCIDENTE STRADALE

Per ogni mansione verrà redatta una scheda riepilogativa che fornirà indicazioni in merito a:

- ✓ Pericoli
- ✓ Cause
- ✓ Conseguenze
- ✓ Prevenzione e Protezione
- ✓ Formazione e informazione

3. DIRETTIVE E CONTROLLI DEL COMMITTENTE

E' facoltà del committente impartire direttive in ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto all'affidatario che è tenuto ad uniformarvisi.

Il committente ha in ogni momento facoltà di controllare l'operato dell'affidatario che deve fornire ogni informazione richiesta.

4. DOCUMENTAZIONE E RISERVATEZZA

L'affidatario si obbliga a custodire ogni documentazione o materiale messi a disposizione dal committente per l'esecuzione del contratto ed a riconsegnarlo al committente al termine del contratto.

L'affidatario si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente capitolato ogni informazione trasmessagli dal committente o comunque acquisita nel corso dell'esecuzione del contratto sia essa pertinente al committente o a soggetti terzi che si trovino i rapporti con lo stesso nel rispetto di cui al D.lgs 196/2003 e s.m.i.

5. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

L'affidatario attribuisce al committente senza alcuna ulteriore remunerazione rispetto a quella prevista nell'articolo seguente il diritto di utilizzare e sfruttare per qualunque scopo nel modo che il committente ritiene più opportuno e senza limitazione di tempo e di luogo i risultati dell'attività svolta in esecuzione del contratto.

5. CORRISPETTIVO

Il servizio oggetto del presente appalto sarà retribuito con un compenso forfetario complessivo per tutta la durata biennale del contratto pari all'importo indicato nell'offerta economica e comunque non superiore all'importo a base di gara e cioè a €..... oltre Iva come per legge.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà con cadenza semestrale, dietro ricevimento di regolare fattura e previa verifica dell'esatta e regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Tale corrispettivo s'intende comprensivo di qualsivoglia spesa od onere che l'affidatario dovesse sostenere in esecuzione del presente contratto.

6. RESPONSABILITA' PER DANNI

L'affidatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose del Comitato Regionale Cri Lombardia nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori con conseguente esonero del Comitato da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

7. INADEMPIENZE

Le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal presente contratto ritenute ad insindacabile giudizio del Comitato Regionale lievi comportano con la sola contestazione l'applicazione per ogni singolo addebito della penalità di un importo pari ad 1/30 del corrispettivo trimestrale.

Nel caso di recidiva la predetta penale viene applicata in misura doppia. Si conviene anche in tale ipotesi che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Il pagamento delle penalità è effettuato mediante ritenuta sulla prima rata utile del corrispettivo trimestrale.

Il committente avrà facoltà di risolvere immediatamente ai sensi dell'art.156 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta il presente contratto e fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di inadempimento da parte dell'affidatario prolungatosi per oltre due mesi dal ricevimento della contestazione riguardo alle obbligazioni di seguito elencate:

- aggiornamento del piano di valutazione del rischio e del piano di emergenza e per la sede regionale o per le sedi periferiche;
- predisposizione del piano di misure per la prevenzione;
- continuo aggiornamento normativo in materia di igiene e sicurezza e delle modalità tecnico operative;
- predisposizione di specifiche dispense informative;
- partecipazione alla riunione annuale.

8. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso di cui all'ultimo periodo dell'articolo precedente la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. primo e secondo comma ha effetto dalla data comunicata dal Comitato Regionale Cri della Lombardia con il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata con l'esclusione di ogni formalità legale e senza che il Comitato sia tenuto a corrispondere danni o indennità di sorta.

9. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

L'affidatario non può cedere il presente contratto né subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono oggetto, né cedere i crediti che ne derivano se non dopo essere stato a ciò autorizzato debitamente dal committente.

10. RECESSO DEL COMMITTENTE

E' espressamente attribuita al Comitato Regionale Cri della Lombardia la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico salvo il diritto dell'affidatario al pagamento delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite.

11. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione la validità e l'esecuzione del presente contratto è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano.